



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prof. n. 766
(citare nella risposta)

01 FEB. 2008

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06 48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area 4

Rifer del

Allegati **vedi testo**

Oggetto: Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture.

Ai Signori
Presidenti dei Consigli
dei Collegi dei geometri

Ai Signori
Presidenti dei Comitati Regionali

Ai Signori Componenti del
Comitato Ristretto
- Edilizia e Lavori Pubblici

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

In riferimento alla nostra precedente nota prot. 926 del 31 gennaio 2007, per continuità di informazione ed aggiornamento, si trasmettono in allegato:

1. **Deliberazione del 24 gennaio 2007 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008)**, riguardante le modalità di versamento del contributo da versare a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture., introdotto dall' art. 1, commi 65- 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266;
2. **Provvedimento 10 gennaio 2008 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008)**, recante "Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"

Nel precisare che la deliberazione di cui al punto 1) **entra in vigore il 1° febbraio 2008**, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

f.to IL CONS.RE RESP.LE
(Geom. Maurizio Savoncelli)

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

ti/

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 24 gennaio 2008

Entita' e modalita' di versamento del contributo a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2008).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Vista la deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2006;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» (tabella C) che prevede il finanziamento di Euro 3.789.000,00 a carico del bilancio dello Stato per il 2008, a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Vista la deliberazione di questa Autorita' del 20 dicembre 2007, con cui e' stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2008;

Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2008, i costi di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l'entita' e le modalita' previste dal presente provvedimento;

Vista la deliberazione di questa Autorita' del 20 dicembre 2007, con cui e' stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Sentiti gli operatori del settore;

Vista la nota del 21 dicembre 2007, con cui tale schema e' stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che e' trascorso il termine di venti giorni previsto dall'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni;

Preso atto dell'intervenuta esecutivita' del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);

c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

Entita' della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalita' e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi:

Importo posto a base di gara (in migliaia di euro)	Quota per le stazioni appaltanti (in euro)	Quota per ogni partecipante (in euro)
da 150 fino ad un importo inferiore a 500	150,00	20,00
da 500 fino ad un importo inferiore a 1000	250,00	40,00
da 1000 fino ad un importo inferiore a 5000	400,00	70,00
oltre 5000	500,00	100,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalita' e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. Il termine di pagamento, fissato in trenta giorni, decorre dal momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilita' alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di esclusione dalla procedura di gara.

3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in piu' lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; gli operatori economici che partecipano a uno o piu' lotti devono versare il

Testo

contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l'offerta in ragione del relativo importo.

5. I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

7. L'Autorita' si riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Roma, 24 gennaio 2008

Il presidente: Giampaolino

29.01.2008

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

09:13:44

Stampa

Chiudi

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2008

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 2.

Soggetti richiedenti

1. La stazione appaltante, una parte interessata ovvero piu' parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'Autorita' istanza di parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti:

la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volonta' del richiedente;
l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volonta' del richiedente;
soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volonta' del richiedente.

Art. 3.

Istanze non ammissibili

1. Si considerano non ammissibili le istanze presentate:

su una questione riguardante la fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva;
nel caso in cui per la fattispecie oggetto dell'istanza e' stato presentato ricorso innanzi all'autorita' giudiziaria;
in assenza di una controversia insorta fra le parti interessate;
da soggetti che non rientrano tra quelli individuati dal precedente art. 2, comma 2.

Art. 4.

Presentazione e contenuti dell'istanza

1. L'istanza, da inoltrare secondo il modello presente sul sito dell'Autorita', puo' essere trasmessa tramite:

fax;
raccomandata del servizio postale;
per posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere, pena la non ammissibilita' della stessa, le seguenti informazioni:

intestazione riportante la seguente dicitura «istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n), del d. Lgs. n. 163/2006»;
indicazione del/i soggetto/i richiedente/i;
eventuale/i soggetto/i controinteressato/i;
qualora intervenuta, data dell'aggiudicazione provvisoria;
eventuale pendenza, per la fattispecie in esame, di un ricorso innanzi all'autorita' giudiziaria;

oggetto della gara ed importo a base d'asta;
compiuta descrizione della fattispecie cui attiene la
controversia;

eventuale richiesta di audizione.

3. L'istanza deve obbligatoriamente contenere, pena la non
ammissibilita' della stessa, la seguente documentazione:

bando di gara;

disciplinare di gara;

capitolato tecnico;

lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);

eventuale provvedimento di esclusione;

corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e
l'operatore economico;

in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del
fatto al Casellario informatico;

memoria contenente la definizione della questione sottoposta
all'attenzione dell'Autorita' e rappresentazione delle rispettive
posizioni delle parti interessate.

4. Sono del pari non ammissibili le istanze non correttamente
compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad
esprimere all'esterno la volonta' del soggetto richiedente.

5. Quando l'istanza e' formulata dalla stazione appaltante, la
stessa deve contenere l'impegno della medesima a non porre in essere
atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino
alla definizione della stessa da parte dell'Autorita'.

Quando, invece, l'istanza e' presentata da una parte diversa dalla
stazione appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento
l'Autorita' formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in
essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della
questione, fino alla definizione della stessa da parte
dell'Autorita'.

Art. 5.

Avvio dell'istruttoria

1. L'Ufficio del precontenzioso apre l'istruttoria rendendo noto
l'avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile,
mediante comunicazione formale da inviarsi entro cinque giorni dal
ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Autorita', nei confronti:

del/i sottoscrittore/i dell'istanza;

del/i controinteressato/i chiaramente identificato/i nell'istanza
stessa.

2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene
l'indicazione della data dell'eventuale audizione di cui al
successivo art. 6.

3. L'Ufficio del precontenzioso, ove lo ritenga necessario, con la
comunicazione di avvio del procedimento, chiede alle parti
interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione
oggetto dell'istanza, fissando il termine di dieci giorni dalla data
di ricezione della comunicazione per la presentazione delle stesse.

Art. 6.

Partecipazione all'istruttoria

1. L'Ufficio del precontenzioso valuta, sulla base della
documentazione e delle informazioni acquisite, la necessita' di
procedere ad audizione delle parti interessate.

2. L'audizione ha luogo presso l'Ufficio del precontenzioso, con la
presenza del dirigente dell'Ufficio Affari giuridici o di un suo
delegato.

3. Dell'audizione viene effettuata registrazione vocale, che fa
fede di verbale.

4. L'audizione e' effettuata entro dieci giorni dalla data di avvio
del procedimento istruttorio.

5. All'audizione partecipa, in qualita' di relatore, il
responsabile del procedimento e il dirigente dell'Ufficio del
precontenzioso.

6. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio orale e/o
documentale di una delle parti interessate, l'Autorita' valuterà la

questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.

7. Se nel corso dell'istruttoria viene presentato ricorso innanzi all'autorita' giudiziaria, il procedimento viene dichiarato non procedibile.

8. Il responsabile dell'Ufficio del precontenzioso trasmette alla Commissione di cui al successivo art. 7 la relazione istruttoria finale e lo schema di parere, entro il termine di dieci giorni dalla data di ultimazione della fase istruttoria.

Art. 7.

Commissione per la soluzione delle controversie

1. E' istituita la «Commissione per la soluzione delle controversie» composta da due Consiglieri dell'Autorita', individuati a rotazione, in carica per un periodo di due mesi. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione i dirigenti dell'Ufficio Affari giuridici e dell'Ufficio del precontenzioso.

2. Fino alla costituzione di detta Commissione, l'Ufficio del precontenzioso trasmette la relazione istruttoria finale e lo schema di parere al Consiglio dell'Autorita'.

3. La Commissione, alla prima adunanza utile, presenta al Consiglio dell'Autorita' lo schema di parere per la soluzione della controversia, per la relativa approvazione.

4. Il Consiglio dell'Autorita', qualora non concordi con la soluzione individuata dalla Commissione, adotta il proprio parere per la soluzione della controversia.

5. La decisione sulla questione oggetto della controversia e' denominata «parere ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

6. L'Ufficio del precontenzioso trasmette tempestivamente alle parti interessate la decisione della Commissione.

Roma, 10 gennaio 2008

Il Presidente: Giampaolino

----> Vedere immagini da pag. 50 a pag. 52 <----

Stampa

Chiudi

**ISTANZA DI PARERE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE EX ARTICOLO 6,
COMMA 7, LETTERA N) DEL D. LGS. N. 163/2006**

ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
UFFICIO DEL PRECONTENZIOSO
Via di Ripetta, 246
00186 Roma - Fax 06.36723362

classifica della categoria di appalto (barrare quella di riferimento)

- Lavori
- Servizi
- Forniture
- Settori speciali

1. Soggetti richiedenti (Stazione Appaltante/Operatore economico)

- nominativo del soggetto che formula la richiesta (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente):

.....

- numero di fax:.....

- indirizzo:.....

- recapito telefonico:.....

2. Eventuale/i controinteressato/i (es. stazione appaltante, aggiudicatario provvisorio, secondo classificato, etc.). Si fa presente che l'indicazione del/dei controinteressato/i è uno degli elementi essenziali dell'istanza e pertanto deve essere obbligatoriamente indicato, pena la non ammissibilità dell'istanza.

- nominativo del soggetto:.....

- numero di fax:.....

- indirizzo:.....

- recapito telefonico:.....

3. Pendenza di giudizio: l'istante è tenuto a comunicare se per la fattispecie in esame risulta pendente un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria. Si fa presente che la pendenza di giudizio determina la non ammissibilità dell'istanza.

SI

NO

4. Individuazione dell'intervento:

4.1 Tipologia appalto

Appalto di lavori pubblici

Appalto di forniture

Appalto di servizi

Contratto misto

Concessione di lavori

- Concessione di servizi
 Contratti relativi ai settori speciali, come definiti dalla parte III del D.Lgs. n. 163/06
 Appalto avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione
 Project financing
 Lavori in economia
 Concorso di progettazione
 Concorso di idee

4.2 Procedura di scelta del concorrente:

- Procedura aperta
 Procedura ristretta
 Procedura ristretta semplificata
 Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara
 Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara
 Accordo quadro
 Dialogo competitivo
 Altro

- 4.3 Oggetto dell'appalto:**

 Eventuale suddivisione in lotti:.....
 Data di pubblicazione del bando: .../.../.....
 Termine ultimo per la presentazione delle offerte:/...../.....
 Importo a base d'asta:
 Nome del responsabile del procedimento:.....
 Se intervenuta, data aggiudicazione provvisoria e nominativo e numero di fax dell'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario:.....

4.4 Criterio di aggiudicazione

- prezzo più basso
 offerta economicamente più vantaggiosa

5. Oggetto della richiesta e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti:

.....

- 6. Eventuale richiesta di audizione:** la relativa richiesta può essere formulata ove il soggetto istante ritenga che la documentazione presentata non contenga tutti gli elementi atti a definire la fattispecie. Si fa in ogni caso presente che l'Ufficio del precontenzioso valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate.

SI

NO

7. Elenco dei documenti da allegare obbligatoriamente, pena la non ammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato tecnico;
- lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);
- eventuale provvedimento di esclusione;
- corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico;
- in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico;
- memoria contenente la definizione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate.

8. Elenco dei documenti, da allegare, citati nell'istanza e non rientranti fra la documentazione di cui al precedente punto 7:

-
-

9. In caso di istanza presentata dalla S.A. - Dichiarazione di impegno (detta dichiarazione deve contenere l'impegno della S.A. a non porre in essere atti pregiudizievole ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità):

.....

Data,.....

Firma leggibile di colui che sottoscrive la richiesta.

08A00627

DELIBERAZIONE 24 gennaio 2008.

Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2008).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funziona-

mento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Vista la deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2006;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte